

**STATUTO**

**dell'Associazione "MINERMES"**

§§§

**Articolo 1**

**(Denominazione - Durata - Marchio - Sede)**

1. È costituita ex articolo 36 e seguenti del codice civile e articolo 148 del T.U.I.R., un'associazione culturale e di promozione sociale denominata "MINERMES" (da ora in avanti "Associazione").

2. La denominazione dell'Associazione potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli o maiuscoli.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

4. Il simbolo dell'Associazione, siti web ed il marchio distintivo sono quelli stabiliti per primi nell'atto di costituzione.

5. Con deliberazione del Consiglio direttivo, potranno essere cambiati i siti web ed il marchio distintivo.

6. L'Associazione ha sede legale in 00187 Roma (RM), via Sistina n.48.

7. Con deliberazione del Consiglio direttivo, potrà essere cambiata la domiciliazione della sede legale e/o fiscale nell'ambito di quella istituzionale.

## Articolo 2

### (Principi e scopi generali)

1. L'Associazione è ispirata alla millenaria cultura occidentale ed europea, con particolare riferimento a quella della tradizione italiana ed ha, nel rispetto del proprio Paese nazionale di origine (l'Italia), l'aspetto fondante. La partecipazione, la trasparenza, il confronto, le proposte, sono alcuni degli strumenti più significativi attraverso i quali esplicitare le proprie attività. Le azioni svolte dovranno tenere conto del supremo interesse nazionale, dei loro cittadini e di quanti vorranno condividere con l'Associazione l'idea di Patria comune.

2. A tali fini, l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, studi e ricerche giuridiche, sociali e culturali, organizzare e gestire convegni, seminari, attività formative e di riqualificazione professionale anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e di quelle obbligatorie per l'esercizio delle professioni, arti e mestieri, iniziative e promozioni sociali, attività culturali, artistiche, sportive, dilettantistiche, assistenziali, formative, turistiche, di promozione culturale e quant'altro ritenuto opportuno dai

competenti organi deliberativi, ricomprese attività nel campo artistico-culturale e/o beni culturali e vantino, con attività di tipo professionale e non episodica in tale ultimo ambito, ovvero la cultura intesa in senso esteso anche come preservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico, quale veicolo di sviluppo economico dei territori, per esempio aumentandone l'attrattività turistica. Creazione di ecosistemi culturali resilienti e formazione di arte plastica, visiva, digitale, musicale, performativa e letteraria e quelli che identifichino e usino veicoli innovativi di valorizzazione del territorio.

Gestione di attività nel campo artistico-culturale e/o beni culturali.

3. Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture private, pubbliche o con queste convenzionate.

4. L'Associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e di qualsiasi altra natura, promuovere direttamente con altri organismi pubblici e privati, lo sviluppo di tali rapporti sul territorio nazionale, europeo e

transnazionale.

5. L'Associazione promuove e sollecita momenti di confronto sociale, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, Enti locali, Enti culturali e comunque, soggetti pubblici e privati per contribuire alla realizzazione di progetti ed attività condivisi.

6. L'Associazione si avvale, in maniera determinante e prevalente, per il raggiungimento dei propri scopi, delle prestazioni dei propri aderenti.

7. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

8. Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà istituire attività di partnership, supporto e collaborazione con altri soggetti collettivi, Enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati, comitati o singoli cittadini, stipulando accordi, convenzioni o protocolli d'intesa ed aderire a reti associative a norma delle definizioni e finalità contenute nel Decreto-legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

### Articolo 3

#### (Soci)

1. L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

3. I soci si dividono in:

(a) socio promotore, il primo socio che ha promosso la costituzione dell'Associazione;

(b) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

(c) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

(d) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno valoriale, ideale od economico alla vita dell'Associazione.

4. Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

5. Il Socio Promotore, soci onorari o benemeriti possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

6. Tutti i soci, nel seguito del presente atto, denominati singolarmente "Socio" ed insieme "Soci".

#### **Articolo 4**

##### **(Modalità di ammissione dei Soci)**

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali rielezioni debbono essere motivate.

2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

#### **Articolo 5**

##### **(Perdita della qualifica di Socio)**

1. La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

2. Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

3. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea:

(a) per comportamento contrastante con gli scopi

dell'Associazione;

(b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolatori;

(c) quando, in qualunque modo, il Socio arrechi danni morali, reputazionali o materiali all'Associazione;

(d) per indegnità.

4. Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi ovvero formalmente in mora oltre 12 (dodici) mesi.

5. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Tale ipotesi è inapplicabile nel caso di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

6. Non è prevista alcuna forma di restituzione delle quote associative versate in caso di cessazione del Socio per qualsiasi causa.

## **Articolo 6**

### **(Diritti e doveri dei Soci)**

1. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto:

(a) a partecipare effettivamente alla vita

dell'Associazione;

(b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

(c) ad accedere alle cariche associative;

(d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati

e di tutta la documentazione relativa alla gestione

dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

2. Tutti i Soci sono tenuti:

(a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali

regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi;

(b) a frequentare l'Associazione, collaborando con

gli organi sociali per la realizzazione delle

finalità associative;

(c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei

confronti dell'Associazione e tra i Soci e a non

attuare iniziative che si rivelino in contrasto con

le aspirazioni che ne animano l'attività;

(d) a versare la quota associativa annuale (ad

esclusione del Socio Promotore e dei Soci onorari o

benemeriti).

3. Fermi restando i predetti diritti e doveri,

l'Associazione garantisce a tutti i Soci la

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalità associative volte a garantire l'effettività

del rapporto medesimo, escludendo espressamente la



temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto.

## **Articolo 7**

### **(Volontariato e Sostenitori)**

1. L'Associazione culturale e di promozione sociale svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'Associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi di legge,

e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo e/o dai regolamenti interni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione culturale e di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquantapercento) del numero dei volontari o al 5% (cinquepercento) del numero degli associati.

6. Possono altresì aderire all'Associazione in

qualità di sostenitori sia persone fisiche sia persone giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico liberale. I sostenitori non sono Soci e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

## **Articolo 8**

### **(Organi dell'Associazione)**

1. Sono Organi dell'Associazione:

(a) l'Assemblea dei Soci;

(b) il Consiglio direttivo;

(c) il Presidente;

(d) il Vicepresidente (organo eventuale);

(e) il Segretario;

(e) il Tesoriere (organo eventuale);

(f) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti;

(g) il Collegio dei Probiviri (organo eventuale);

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è formata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Articolo 9**

### **(Assemblea dei Soci)**

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente

dell'Associazione.

3. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in  
Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni  
Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

#### **Articolo 10**

##### **(Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su  
convocazione del Presidente, almeno una volta  
all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio  
e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio  
direttivo o almeno 1/10 (un decimo) degli associati  
ne ravvisino l'opportunità (cfr. articolo 20 del  
codice civile).

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita  
dell'Associazione ed in particolare:

(a) approva il bilancio annuale consuntivo e  
preventivo di esercizio;

(b) elegge il Presidente dell'Associazione ed i  
componenti del Consiglio direttivo, del Collegio  
Sindacale o dei Revisori e del Collegio dei  
Probiviri;

(c) delibera gli eventuali regolamenti interni e  
le sue variazioni;

(d) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci;

(e) delibera su tutte le questioni attinenti alla

gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

(a) sulle modifiche dello Statuto;

(b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

4. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente (se nominato) e, in assenza di tali figure, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

5. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Soci almeno 5 (cinque) giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni (ridotti a un giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.

6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente

valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

7. Le convocazioni possono essere fatte con qualunque mezzo idoneo alla prova della data certa di spedizione (cfr. articolo 1335 del codice civile), anche in formato elettronico ovvero attraverso raccomandata elettronica o altri nuovi servizi elettronici di recapito certificato a norma del Regolamento (UE) n. 910/2014 presso il domicilio speciale eventualmente eletto per iscritto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile, ove quest'ultimo eletto presso un domicilio telematico idoneo alla ricezione.

#### **Articolo 11**

##### **(Validità dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci o nel caso previsto al precedente articolo 10, comma 6.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

#### **Articolo 12**

##### **(Votazioni dell'Assemblea)**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide

quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei 3/4 (tre quarti) ed il voto favorevole di tutti i presenti (cfr. articolo 21 del codice civile). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità il Consiglio direttivo, il Presidente ed il Tesoriere (se nominato) non hanno voto (cfr. articolo 211 del codice civile).

### **Articolo 13**

#### **(Libri sociali e Registri contabili)**

1. I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- (a) il libro dei soci;
- (b) il libro dei volontari;
- (c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- (d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

(e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti;

(f) il libro giornale della contabilità sociale;

(g) il libro dell'inventario;

(h) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Collegio dei Probiviri (se nominato).

2. Tali libri, prima di essere posti in essere,

devono essere numerati, timbrati e vidimati dal

Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

3. Tali libri possono essere anche formati a mezzo

elettronico, fermo restando le garanzie del

precedente comma 2, anche attraverso future nuove

tecnologie digitali e nel rispetto delle vigenti

previsioni di legge in materia.

#### **Articolo 14**

##### **(Verbalizzazione)**

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea

dovranno essere riportate su apposito libro dei

verbali a cura del Segretario e da questo

sottoscritte insieme al Presidente.

2. Le delibere assembleari devono essere pubblicate

mediante affissione all'albo della sede, o altra

forma di pubblicità per i Soci anche per mezzo

telematico o su piattaforme informatiche a distanza

all'interno di aree ad accesso riservato sulla rete



pubblica Internet, con accesso riservato ai Soci.

## **Articolo 15**

### **(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

2. Esso è formato da minimo 3 (tre) e massimo 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

3. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione con la nomina dei Consiglieri supplenti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

6. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Segretario, il Vicepresidente (eventuale) ed il Tesoriere (eventuale).

7. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

(a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

(b) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

(c) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti interni;

(d) predisporre gli eventuali regolamenti interni che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;

(e) predisporre la proposta di bilancio annuale consuntivo ed il progetto preventivo di esercizio;

(f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente (se nominato) e, in assenza di tali figure, dal componente del Consiglio più anziano di età.

9. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno quando 2/3 (due terzi) dei

Consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le convocazioni devono essere effettuate con le stesse forme e mezzi delle convocazioni assembleari a norma dell'articolo 10, comma 7 dello Statuto.

11. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

13. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

14. Ogni componente degli organi sociali deve possedere i seguenti requisiti generali e morali:

(a) godimento dei diritti civili e politici;

(b) assenza di atti di destituzione o di interdizione

dal pubblico impiego;

(c) insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 16**

##### **(Presidente)**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente (se nominato) e, in assenza di tali figure, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare in urgenza.

#### **Articolo 17**

##### **(Vicepresidente - eventuale)**

1. Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio

direttivo tra i suoi membri. Egli rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

2. La firma del Vicepresidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

## **Articolo 18**

### **(Segretario)**

1. Il Segretario è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

2. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

3. Predisporre gli avvisi di convocazione ed il loro recapito.

4. Ha funzione di segretario in ogni adunanza e ne cura la relativa verbalizzazione e bollinatura sui relativi libri sociali.

5. Il Consiglio direttivo può scegliere tra i suoi membri più Segretari attribuendo ad ognuno specifici compiti e/o funzioni.

## **Articolo 19**

### **(Tesoriere - eventuale)**

1. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Egli cura il disbrigo delle questioni correnti di cassa, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

2. Il Tesoriere firma le quietanze e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

3. Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

## **Articolo 20**

### **(Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti)**

1. Il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non Soci.

2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

3. Il Collegio Sindacale o dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e

contabile dell'Associazione, con particolare

riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del  
Tesoriere (se nominato).

4. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni  
del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

5. Alla fine di ciascun esercizio, i Sindaci o  
Revisori predisporranno un'apposita relazione al  
bilancio, nella quale esporranno all'Assemblea dei  
Soci le risultanze delle verifiche effettuate nel  
corso d'anno.

#### **Articolo 21**

##### **(Collegio dei Probiviri - eventuale)**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre)  
membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci  
stessi. I membri del Collegio durano in carica 3 (tre)  
anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto  
a maggioranza tra i suoi componenti.

3. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa  
o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione  
o di singoli Soci, decide sulle controversie che  
dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione,  
e fra l'Associazione ed i Soci. Esso si pronuncia  
sempre insindacabilmente, anche in merito alla  
interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.

4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### **Articolo 22**

##### **(Gratuità degli incarichi)**

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea, dal Presidente o previste in misura massima dai regolamenti interni.

2. Eventuali compensi da corrispondere al Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri sono determinati dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina.

#### **Articolo 23**

##### **(Patrimonio e risorse economiche)**

1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

(a) da beni mobili o immobili pervenuti

all'Associazione a qualsiasi titolo;

(b) dalle quote associative e contributi dei propri

Soci;



(c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi, tutti resi in forma liberale;

(d) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge n. 383/2000.

2. Le somme versate per le quote non sono rimborsabili in nessun caso.

3. L'Associazione non ha fini di lucro.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività o eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, fra i Soci.

5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e di quelle connesse previste dal presente Statuto.

6. L'Associazione può ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea ed internazionali, per la realizzazione dei suoi scopi, ovvero attraverso la partecipazione a reti associative.

7. Può svolgere tutte le attività che ritiene necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità, ivi compresa la partecipazione ad altre associazioni o altre forme di aggregazione.

8. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in

particolare potrà svolgere ogni altra attività culturale, di promozione sociale e ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, volta al raggiungimento dei propri fini e obiettivi istituzionali.

9. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

10. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di recesso, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. I Soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

11. L'Associazione provvederà alla conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche ai sensi della Legge n. 383/2000.

#### **Articolo 24**

##### **(Esercizio sociale)**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo la proposta del bilancio consuntivo ed il progetto del bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per

l'approvazione in Assemblea.

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

#### **Articolo 25**

##### **(Modifiche statutarie)**

1. Lo Statuto può essere modificato con delibera assembleare in prima convocazione, con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari e Soci Fondatori e in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci Fondatori presenti.

#### **Articolo 26**

##### **(Scioglimento e devoluzione dei beni)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che si riunisce in forma straordinaria.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe sentito l'organismo di controllo così come previsto per legge.

#### **Articolo 27**

##### **(Clausola compromissoria - Foro competente)**

1. Qualsiasi controversia afferente all'interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti dell'Associazione e la loro attuazione od esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Articolo 28**

##### **(Norma transitoria)**

1. All'atto della costituzione dell'Associazione ed al fine di assicurarne l'operatività, si procede alla nomina dei primi organi sociali che saranno sottoposti alla ratifica della prima Assemblea.

2. In assenza di nomina del Tesoriere l'organo è affidato ad interim al Presidente.

3. Nel primo anno di esercizio e fino ai limiti di seguito indicati per i successivi anni di esercizio, l'Organo Sindacale o dei Revisori dei conti è delegato al Consiglio direttivo entro i limiti economici di cassa e banca fino ad un massimo di euro 150.000,00 tra attivo e passivo cumulativi tra loro, oltre i quali ricorre l'obbligo di nomina dell'Organo Sindacale o dei Revisori dei conti.

#### **Articolo 29**

##### **(Norme di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni

contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in  
materia, in quanto applicabili.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Claudio ANASTASIO, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione MINEMRES, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello allegato sub lettera A nell'atto costitutivo dell'Associazione, registrato in data 12/10/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma - UT ROMA 6 - EUR Torrino, alla Serie 3 con Numero 2287, dichiarando il presente documento conforme all'originale.

Roma, li 12/10/2023

Il Presidente

Imposta di bollo esente

ai sensi dell'art. 82, co. 5, D.Lgs. 117/2017